



*Comune di Galliera
Provincia Bologna*

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 126 DEL 23/11/2010

Oggetto: Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Determinazione delle tariffe per l'anno 2011

Nella Residenza Comunale di Galliera

alle ore quindici del giorno ventitre del mese di novembre dell'anno duemiladieci

in seguito a convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267 si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti:

- 1) Vergnana Anna
- 2) Bassi Giuseppe
- 3) Gallini Lara
- 4) Magli Marina
- 5) Monti Marco

Assenti:

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale, Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi , la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza ai sensi dell'art. 47 D.L.vo 267/2000 e del vigente Statuto Comunale, invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 23 Novembre 2010

Oggetto: TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2011.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che ai sensi del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, art. 69, comma 1, entro il 31 dicembre di ogni anno, i comuni deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, le tariffe da applicare nell'anno successivo;
- che ai sensi della stessa Legge 27/12/2006, n. 296, art. 1, comma 169 *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.”*;

Considerato:

- che ai sensi del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, art. 65 al fine della commisurazione delle tariffe si possono assumere appositi coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti, in modo da ripartire il costo del servizio di nettezza urbana, secondo il rapporto di copertura perseguito, fra le diverse categorie o sottocategorie di utenza;
- che ai sensi dell'art. 77-bis, comma 30 D.L. 25/6/2008 n. 112 convertito con modificazioni in Legge 6/8/2008 n. 133 *“Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, ... , fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)”*.

Dato atto:

- che a decorrere dall'anno 2006, con modifiche regolamentari e la diversificazione delle categorie di utenza e delle relative tariffe, il Comune di Galliera ha avviato una fase transitoria verso l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) contemplata dall'allora vigente D.Lgs. 22/97 e D.P.R. 158/1999, al fine di perseguire gradualmente l'integrale copertura del costo del servizio di nettezza urbana e assicurare la gradualità degli adeguamenti derivanti dalla applicazione della nuova disciplina;

- che a decorrere dall'anno 2007 per effetto delle Leggi Finanziarie (Legge 27/12/2006, n. 296 *Finanziaria 2007*, art. 1, comma 184, e Legge 24/12/2007, n. 244 *Finanziaria 2008*, art. 1, comma 166), nelle more della completa attuazione delle disposizioni introdotte con il D.Lgs. 3/4/2006, n. 152, recante il Codice delle norme in materia ambientale, il regime di prelievo della Tassa Rifiuti è stato prorogato anche per gli anni 2007 e 2008, e ulteriormente per l'anno 2009 a seguito delle modifiche introdotte con D.L. 30/12/2008, n. 208, art. 5, comma 1, convertito nella Legge 27/2/2009, n. 13;
- che ancora non è stata emanata la disciplina e i criteri generali, sulla base dei quali definire le componenti dei costi e determinare la tariffa, da introdurre con apposito regolamento da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, come previsto dal citato Codice delle norme in materia ambientale, art 238, comma 6;
- che in base alla normativa tutt'oggi a vigente, *“Ove il regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2010, i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti”* (D.L. 30/12/2008, n. 208, convertito nella Legge 27/2/2009, n. 13, art. 5 comma 2-*quater*, come modificato dall'art. 8, comma 3 del D.L. 30/12/2009, n. 194);

Ritenuto di continuare ad applicare la Tassa Rifiuti come disciplinata dal D.Lgs. 507/93, stante l'opportunità:

- di attendere, per l'introduzione della tariffa integrata ambientale (TIA), l'adozione del suddetto regolamento di attuazione e disciplina dei criteri di determinazione della tariffa stessa,
- di attendere un'eventuale definizione, unanimemente condivisa, della natura tributaria o patrimoniale della tariffa stessa;

Visto il “Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni” così come vigente, con riguardo, in particolare, alla definizione delle categorie di utenza del servizio di nettezza urbana, nonché i criteri di ripartizione del costo del servizio adottati a partire dall'anno 2006, basati sulle simulazioni di tariffa elaborate con il metodo normalizzato di cui all'allora vigente D.P.R. 158/99, applicato alle utenze insediate sul territorio comunale;

Considerato che, in base a quanto stabilito nella convenzione, sottoscritta in data 20/12/2004 tra l'Agenzia d'Ambito ATO 5 ed HERA S.p.A., nel corso dell'anno 2007 il Comune di Galliera si è dotato di una Stazione Ecologica Attrezzata, finalizzata alla gestione della raccolta differenziata;

Visto il conto economico (**Allegato 1**) redatto dall'Ufficio Ragioneria, a partire dal Piano Finanziario trasmesso dal gestore del servizio di nettezza urbana Hera SpA, contenente l'analisi del costo del servizio per la determinazione delle tariffe relative al 2011, dal quale risulta un importo pari a 812.085,00 € previsto per il 2011;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 3/2/2010 avente ad oggetto: “Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – determinazione delle tariffe per l'anno 2010”, con la quale si

dava atto che il gettito ottenibile con le tariffe deliberate consentiva la copertura dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il 96,56%;

Tenuto conto delle vigenti disposizioni del D.Lgs. 507/93, art. 61, comma 1 che, in merito al gettito complessivo della tassa, dispone che non può essere inferiore al 50 per cento del costo di esercizio, tenuto conto inoltre che le recenti norme di principio introdotte con il citato Codice Ambientale, di cui al D.Lgs. 3/4/2006, n. 152, prevedono che il prelievo, relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, dovrà gradualmente assicurare l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio;

Tenuto conto delle agevolazioni tariffarie contemplate dal "Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni", sulla base del D.Lgs. 507/93, art. 67 – *Agevolazioni*, come vigente dall'1/1/2008;

Ritenuto opportuno aggiornare le tariffe del servizio di nettezza urbana, previo esame della documentazione, debitamente conservata agli atti, elaborata presso l'Ufficio Tributi in merito alla ripartizione del costo del servizio ai sensi del citato D.Lgs. 507/93, artt. 65 e 69, nonché della documentazione, trasmessa dal gestore Hera SpA, contenente le simulazioni di tariffa elaborate con il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, applicato alle utenze insediate sul territorio comunale, tenendo conto:

- per le classi di *utenze domestiche* (abitazioni) di un incremento delle tariffe unitarie 2011 in misura del 5% rispetto alle tariffe già approvate per il 2010;
- -per le classi di *utenze non domestiche* (attività economiche) della graduale applicazione, avviata dal 2006, dei criteri di ripartizione dei costi sulla base dei coefficienti potenziali di produzione di rifiuto per unità di superficie utilizzata contemplati dal D.P.R. 158/1999, confermando per l'anno 2011 le tariffe unitarie già approvate per il 2010;

Dato atto che il gettito presunto, in termini di tributo comunale, in relazione al costo complessivo del servizio come determinato, comporta una percentuale di copertura del costo del servizio prevista pari al 92,69 %, conformemente alle vigenti disposizioni;

Vista la seguente normativa vigente:

- D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 58 e segg. "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" e successive modificazioni;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), art. 1, comma 184, come modificato dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), art. 1, comma 166 e da ultimo dal D.L. 30/12/2008, n. 208, convertito nella Legge 27/2/2009, n. 13;
- D.L. 25/6/2008 n. 112 convertito con modificazioni in Legge 6/8/2008 n. 133, art. 77-bis, comma 30;
- D.L. 30/12/2008, n. 208, convertito nella Legge 27/2/2009, n. 13, art. 5 comma 2-*quater*, come modificato dall'art. 8, comma 3 del D.L. 30/12/2009, n. 194

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, qui in calce riportati;

Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

1. di determinare le tariffe della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, da applicare dall'1/1/2011, definite in termini di €/mq/anno, come riportate nella tabella **Allegato 2**, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, applicando le variazioni illustrate in premessa, rispetto alle tariffe già approvate per il 2010, per le diverse classi di utenza domestica (abitazioni) e confermando le tariffe già approvate per il 2010 per le classi di utenza non domestica (attività economiche);
2. di dare atto che il rapporto di copertura costo del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani interni previsto per il 2011 risulta pari al 92,69%.
3. di provvedere a trasmettere il presente atto al Ministero delle Finanze ai sensi della vigente legislazione in materia.

* * *

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART 49 , comma 1^ del TUEL Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

REGOLARITÀ TECNICA

FAVOREVOLE

F.to Dott.ssa Catia Pirani

REGOLARITÀ CONTABILE

FAVOREVOLE

F.to Dott.ssa Catia Pirani

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
(Rag. Anna Vergnana)

Segretario Generale
(Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il 26/11/2010 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

Dalla Residenza Comunale, 26/11/2010

Il Messo Comunale
(Barbieri Paola)

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, N°267), nota N. 14303 del 25/11/2010.

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva 06/12/2010 per:

- Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)
 Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dr.ssa Rossana Imbriani
